ISVAP

Bollettino

Anno IV - n. 12

Dicembre 2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno IV - n. 12

Dicembre 2009

31 Gennaio 2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP 1

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 3

Provvedimento n. 2767 del 29 dicembre 2009
Prova di idoneità, per l'anno 2009, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 5

PROVVEDIMENTO n. 2768 del 29 dicembre 2009
Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. 15

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 19

Provvedimento n. 2758 del 17 dicembre 2009
Colombo S.p.A., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore..... 21

Provvedimento n. 2759 del 17 dicembre 2009
Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli (SA), in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore. 22

Provvedimento n. 2760 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 23

Provvedimento n. 2761 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione al trasferimento parziale di ramo d'azienda, relativo al portafoglio assicurativo acquisito tramite agenti e broker e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale, da parte di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. (in breve CIRA)..... 25

Provvedimento n. 2762 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell'istanza presentata da Memoin S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Roma. 27

Provvedimento n. 2763 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell'istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni..... 29

Provvedimento n. 2764 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in Utrecht, BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede in Brussels ed Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo all'assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite l'acquisizione da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale sociale 31

Provvedimento n. 2765 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in breve Global Assistance S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209..... 33

Provvedimento n. 2769 del 29 dicembre 2009
Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa di Apulia - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. Approvazione della nomina del liquidatore.. 35

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI..... 37

2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE..... 39
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI..... 161

OMISSIS

2.2.1 D.P.R. SUI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RADIAZIONE..... 175

OMISSIS

2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI..... 185

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 209

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....211

4. IMPRESE DI ASSICURAZIONE 215

4.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2009 217

5. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90) 221

Parere del 10 dicembre 2009
Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. 223

6. ALTRE NOTIZIE 227

6.1 MODIFICHE STATUTARIE 229
Trasferimento della sede sociale di Fondiaria-Sai S.p.A.. 229

Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo 229

Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova 229

6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 229
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo della società Cornhill France S.A. alla Macifilia S.A. entrambe con sede in Francia. 229

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo 230

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Württembergische und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia 230

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Altraplan Luxembourg S.A. e Commercial Union International Life S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo 231

6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA 232
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. 232

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2767 del 29 dicembre 2009

Prova di idoneità, per l'anno 2009, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 110 del medesimo decreto, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP – di determinare le modalità di svolgimento della prova valutativa per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

RAVVISATA la necessità di indire una sessione d'esame di idoneità per l'anno 2009;

Dispone

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta una sessione di esame di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero equipollente.

Art. 2

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità deve essere presentata all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Servizio Intermediari

e Periti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma su carta resa legale mediante applicazione di marca da bollo da € 14,62, sulla base del facsimile allegato al presente provvedimento, unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda, a pena di esclusione, deve essere inviata, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale "Concorsi ed Esami", con indicazione sulla busta della dicitura "prova di idoneità intermediari assicurativi anno 2009".

2. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 1. Per le domande consegnate a mano, ovvero recapitate a mezzo di corriere, fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP; per le domande spedite a mezzo di raccomandata fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
g) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare:
    1) **Modulo assicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediario assicurativo di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento Isvap n. 5/2006);
    2) **Modulo riassicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediario riassicurativo di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento Isvap n. 5/2006);
    3) **Modulo assicurativo e riassicurativo** (per l'esercizio dell'attività di intermediario assicurativo o riassicurativo di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento Isvap n. 5/2006).

4. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'eventuale ausilio necessario in relazione all'handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3

(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 comma 2.

2. Non sono considerate valide e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:
   a) prive della firma autografa;
   b) spedite o consegnate oltre il termine di cui all'art. 2 comma 1;
   c) non corredate della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
   d) prive dell'indicazione della prova di idoneità che il candidato intende sostenere;
   e) incomplete di uno dei dati anagrafici di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), ove non altrimenti deducibili;
   f) incomplete di uno dei dati relativi al titolo di studio posseduto di cui all'art. 2, comma 3, lettera f, ove non altrimenti deducibili.

Art. 4

(Prove e materie della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di una prova scritta, articolata in un questionario a risposta multipla, e di una prova orale.

2. La prova scritta per il Modulo assicurativo, verte sulle materie di seguito elencate avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
   a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
   b) disciplina della previdenza complementare
   c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
   d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
   e) disciplina della tutela del consumatore;
   f) nozioni di diritto privato;
   g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

3. La prova scritta per il Modulo riassicurativo, verte sulle materie di seguito elencate avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:

a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.

4. La prova scritta per il Modulo assicurativo e riassicurativo, verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.

5. La prova orale verte sulle medesime materie della prova scritta.

Art.5

(Data e luogo della prova scritta)

1. La data, il luogo e l'orario delle prove scritte saranno comunicati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo "www.isvap.it". Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge .

Art. 6

(Svolgimento della prova di idoneità)

1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, sono ammessi a sostenere la prova scritta e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5 muniti di un documento di riconoscimento valido. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta è indicato in calce al questionario. Prima dell'inizio della prova scritta, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario delle prove orali.

3. Per lo svolgimento della prova scritta non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.

4. In ogni caso, l'esito della prova scritta potrà essere verificato da parte di ciascun candidato sul sito internet dell'Autorità, previo inserimento del proprio codice fiscale. L'Autorità rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale "Concorsi ed Esami", la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà consultare l'esito della prova scritta. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

5. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, affisso anche presso la sede dell'ISVAP, ed il relativo calendario sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito internet dell'ISVAP, almeno venti giorni

lavorativi antecedenti all'avvio della prova orale. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, in particolare, tengono luogo della convocazione individuale per la prova orale.

6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

7. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo le modalità di cui al comma 5 che tengono luogo a tutti gli effetti di legge della convocazione individuale per la prova orale.

8. Alla fine di ogni seduta di prova orale, viene pubblicato nei locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova. La prova orale si intende superata da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

9. A ciascun candidato è consegnata a mano, al termine della prova orale, apposita comunicazione attestante l'esito della prova. Tale modalità di comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
   a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
   b) due funzionari dell'ISVAP;
   c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
      - diritto privato;
      - diritto civile;
      - diritto commerciale;
      - diritto delle assicurazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.

4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova scritta, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un

docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 8

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.

2. Per il trattamento da parte dell'ISVAP dei dati conferiti non è richiesto il consenso degli interessati.

3. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo "www.isvap.it".

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Tabella A

Dettaglio delle materie sulle quali verterà la prova d'esame
Modulo assicurativo:

Diritto delle assicurazioni:

1) fonti normative;
2) la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa: finalità della vigilanza, i destinatari della vigilanza, i soggetti, funzioni e poteri dell'Isvap;
3) l'impresa di assicurazione: accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, condizioni di esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;
4) trasparenza delle operazioni e protezioni dell'assicurato;
5) nozioni in materia di sanzioni e procedimenti sanzionatori: tipologia di illeciti, destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento, destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento;
6) il contratto di assicurazione: definizione e caratteri del contratto di assicurazione, il rischio, l'interesse, la formazione del contratto, diritti ed obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore, modifiche del contratto, cause di estinzione del contratto, la prescrizione nell'assicurazione, vizi del contratto di assicurazione;
7) sistemi di risarcimento nella r.c. auto.

N.B. Principali Regolamenti ISVAP di riferimento:

- **Regolamento n. 3 del 23 maggio 2006** concernente il funzionamento del centro di informazione italiano, di cui al titolo x (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo v (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
- **Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006** concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV(vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
- **Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006** concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private;
- **Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006** concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- **Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007** recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- **Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008** concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo

X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo i (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

- **Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008** concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- **Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009** recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Disciplina della previdenza complementare:

1) nozione e fonti;
2) forme pensionistiche complementari;
3) fondi pensione: fondi aperti e fondi chiusi;
4) modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento;
5) vigilanza sulle forme pensionistiche complementari: la Covip.

Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:

1) il contratto di agenzia;
2) il contratto di mediazione;
3) il contratto di agenzia di assicurazioni: natura giuridica, il capitolato di agenzia diritti ed obblighi dell'agente e del preponente cause di scioglimento del contratto di agenzia, la coagenzia, la subagenzia, il plurimandato;
4) il contratto di mediazione assicurativa: natura giuridica il rapporto di mediazione assicurativa, diritti ed obblighi del mediatore;
5) accesso all'attività di intermediazione assicurativa;
6) Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;
7) regole di comportamento.

Tecnica assicurativa:

1) l'assicurazione contro i danni con particolare riferimento al ramo infortuni e malattia, ramo responsabilità civile per rischi diversi, ramo responsabilità per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rami incendio e furto, ramo cauzioni, ramo credito, rami assistenza e tutela legale, ramo trasporti;
2) assicurazione a primo rischio assoluto;
3) le franchigie relative e assolute; casi di riduzione del contratto;
4) esclusioni e periodi di carenza;
5) importi assicurati e massimali: caratteristiche dei massimali per singolo sinistro e per evento;
6) principio di valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo;
7) modalità di calcolo del risarcimento del danno in caso di sottoassicurazione;
8) le assicurazioni caso vita, caso morte e miste;

9) capitale protetto e capitale rivalutabile;
10) polizze collegate a gestioni separate e principio di consolidamento;
11) i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: principali differenze tra unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione.

Disciplina della tutela del consumatore:

1) fonti normative;
2) nozione di consumatore/utente, associazione di consumatori;
3) nozioni del Codice del Consumo: (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206): informativa ai consumatori, pratiche commerciali e pubblicità, commercializzazione a distanza di servizi finanziari;
4) la tutela dell'utente dei servizi assicurativi: la possibilità di reclamo all'ISVAP;
5) cenni in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Nozioni di diritto privato

1) le fonti del diritto italiano;
2) soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persone giuridiche;
3) il negozio giuridico;
4) le obbligazioni: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, estinzione del rapporto obbligatorio, l'inadempimento, la responsabilità del debitore;
5) i contratti: nozione e classificazioni, la conclusione del contratto, gli effetti del contratto, la rescissione e la risoluzione;
6) i titoli di credito;
7) prescrizione in materia di assicurazione;
8) la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.

Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare

1) le imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
2) il trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
3) il regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Tabella B

Dettaglio delle materie sulle quali verterà la prova d'esame
Modulo riassicurativo:

Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione:

1) la riassicurazione: definizione, natura, funzione, scopi ed effetti della riassicurazione sul mercato;
2) il contratto di riassicurazione: definizione e caratteri del contratto di riassicurazione, il rischio, l'interesse, la formazione del contratto, diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
3) distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
4) tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
5) cenni in materia di diritto internazionale privato: le obbligazioni e la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980;
6) la normativa introdotta con la circolare ISVAP n.574 D del 23 dicembre 2005.

Tecnica riassicurativa

1) riassicurazione attiva e passiva;
2) i limiti di conservazione;
3) la riassicurazione in facoltativo – specificità;
4) trattati obbligatori proporzionali – specificità;
5) trattati obbligatori non proporzionali – specificità;
6) altre tipologie di trattati;
7) le Agenzie di rating – ruolo;
8) nozioni di contabilità nella riassicurazione – la documentazione contabile;
9) l'intermediario di riassicurazione – caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi;
10) nozioni di base di tecnica riassicurativa – la formazione del premio di riassicurazione.

Gli allegati sono disposibili sul sito dell'Autorità nella Sezione Normativa/Provvedimenti

PROVVEDIMENTO n. 2768 del 29 dicembre 2009

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 44, comma 1 e l'articolo 46, commi 2, 3 e 5;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n.2322;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli 5 e 11;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni);

VISTA la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.500. 000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.300.000 e in Euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in Euro 57.500 000 e in Euro 40.300.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

ADOTTA

il seguente Provvedimento

Art. 1

(Adeguamento degli importi)

1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:

a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in Euro 3.200.000, è aumentato ad Euro 3.500.000;
b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.200.000, è aumentato ad Euro 2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.500.000;
c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro 53.100.000 è aumentato ad Euro 57.500.000;
d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 37.200.000, è aumentato ad Euro 40.300.000.

Art. 2

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati I e II annessi al presente Provvedimento.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2009.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati sono disposibili sul sito dell'Autorità nella Sezione Normativa/Provvedimenti

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2758 del 17 dicembre 2009

Colombo S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n.576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare l'art. 246, comma 1, del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

VISTO altresì l'art. 341, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 246, comma 1, citato si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2006);

VISTO il D.M. 12 luglio 1984 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Colombo s.p.a., con sede in Roma;

VISTO il D.M. del 3 luglio 1985 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della Colombo s.p.a. l'avv. Sandro Ciano, il cui incarico cesserà il 31 dicembre 2009 ai sensi del richiamato art. 341, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, come da comunicazione ISVAP del 1° dicembre 2008;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore della Colombo s.p.a., in sostituzione dell'avv. Sandro Ciano;

Nomina

L'avv. Carlo Alessi, nato a Caltanissetta il 28 aprile 1959, commissario liquidatore della Colombo s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo 190, per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2759 del 17 dicembre 2009

Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli (SA), in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n.576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare l'art. 246, comma 1, del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

VISTO altresì l'art. 341, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 246, comma 1, citato si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2006);

VISTO il D.M. 24 febbraio 1994 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli, e ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Di Giaimo il cui incarico cesserà il 31 dicembre 2009 ai sensi del richiamato art. 341, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, come da comunicazione ISVAP del 2 dicembre 2008;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., in sostituzione del dott. Nicola Di Giaimo;

Nomina

L'avv. Massimo Liguori, nato a Salerno il 24 giugno 1967, commissario liquidatore della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agropoli (SA), per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2760 del 22 dicembre 2009

Autorizzazione di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 19 ottobre 2009 con la quale Uniqa Life S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Uniqa Life S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, Via Carnia, n. 26, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2761 del 22 dicembre 2009

Autorizzazione al trasferimento parziale di ramo d'azienda, relativo al portafoglio assicurativo acquisito tramite agenti e *broker* e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale, da parte di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.), con sede in Milano, a favore di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (in breve Cattolica), con sede in Verona.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione dei trasferimenti di ramo d'azienda;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il provvedimento Isvap n. 333 del 13 settembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata a Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.), con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta in data 28 luglio 2009, con la quale le società Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a. e Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento parziale del ramo d'azienda di CIRA, costituito dal portafoglio assicurativo acquisito tramite agenti e *broker* e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale, e da quanto allo stesso afferente, a favore di Cattolica;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 14 dicembre 2009;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento parziale di ramo d'azienda e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzato il trasferimento parziale di ramo d'azienda di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.), con sede in Milano, costituito dal portafoglio assicurativo acquisito tramite agenti e *broker* e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale, e da quanto allo stesso afferente, a favore di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (in breve Cattolica s.p.a.), con sede in Verona.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2762 del 22 dicembre 2009

Rigetto dell'istanza presentata da Memoin s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 30 giugno 2009, pervenuta in pari data ed integrata da ultimo in data 25 novembre 2009, con la quale Memoin s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., della partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma;

VISTE le note in data 6 e 27 ottobre 2009 con le quali l'ISVAP ha chiesto a Memoin s.p.a. e a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. elementi utili ai fini del procedimento istruttorio e le lettere di riscontro fornite dalle imprese, da ultimo in data 25 novembre 2009;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole sul preavviso di rigetto della citata istanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2009 con la quale l'ISVAP ha comunicato a Memoin s.p.a. e a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. il preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione;

TENUTO CONTO che, nel termine assegnato, Memoin s.p.a. non ha fatto pervenire alcuna osservazione in ordine al preavviso di rigetto e Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con lettera di riscontro del 18 dicembre 2009, si è limitata a prendere atto dei rilievi formulati dall'Autorità, e che quindi permane l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine al rigetto della citata istanza;

Dispone

Il rigetto dell'istanza presentata da Memoin s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2763 del 22 dicembre 2009

Rigetto dell'istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, viale Parioli n. 1/3, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

VISTA l'istanza pervenuta in data 9 dicembre 2008 con la quale Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 11. Responsabilità civile aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 7 dicembre 2009;

VISTE le note in data 29 aprile e 17 novembre 2009 con le quali l'ISVAP, nel rilevare incongruenze e carenze a seguito dell'esame di merito degli atti allegati alla suddetta istanza, ha richiesto a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., documentazione e chiarimenti essenziali per il proseguimento del procedimento istruttorio avviato a decorrere dal 24 febbraio 2009;

VISTE le lettere in data 28 ottobre e 7 dicembre 2009, con le quali Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha fornito parziale riscontro alle note dell'Autorità;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole sul preavviso di rigetto della citata istanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2009 con la quale l'ISVAP ha comunicato a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, assegnando all'impresa il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione;

TENUTO CONTO che, nel suddetto termine assegnato, Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con lettera del 18 dicembre 2009, ha fornito le proprie osservazioni su quanto rilevato dall'ISVAP nella citata nota dell'11 dicembre 2009;

RILEVATO che le osservazioni fornite da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. non sono risultate idonee ad evitare il rigetto dell'istanza e che, in ogni caso, l'impresa ha preso atto dei rilievi formulati dall'Autorità senza indicare iniziative atte al superamento dei richiamati rilievi;

TENUTO CONTO che permangono, nei confronti di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., i presupposti per il rigetto dell'istanza, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché degli artt. 17, comma 4 e 21 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine al rigetto della citata istanza;

Dispone

Il rigetto dell'istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 11. Responsabilità civile aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 15 del citato decreto legislativo nonché degli artt. 17, comma 4 e 21 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2764 del 23 dicembre 2009

Autorizzazione a FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in Utrecht, BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede in Brussels ed Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo all'assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite l'acquisizione da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale sociale.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 13 novembre 2009, pervenuta il 23 novembre 2009 con la quale FORTIS S.A./N.V., FORTIS N.V, BNP Paribas S.A., la loro controllata indiretta F&B Insurance Holding S.A./N.V., nonché Unione di Banche Italiane S.c.p.a. hanno chiesto l'autorizzazione

all'assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., tramite l'acquisizione di una partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale sociale da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V.

VISTE le note del 10 novembre e del 16 dicembre 2009 con le quali la Commission Bancaire, Financière et des Assurances con sede in Brussels ha comunicato, con riferimento al gruppo Fortis, di non ravvisare elementi ostativi in merito alla suindicata operazione;

VISTA la nota del 14 dicembre 2009 con cui il Secrétariat Gènèral de la Commission Bancaire con sede in Parigi ha fatto presente, con riferimento a BNP Paribas, di non ravvisare elementi ostativi all'operazione;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, e all'articolo 15 ter della direttiva 92/49/CEE, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in Utrecht, BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede in Brussels ed Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo sono autorizzati all'assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite l'acquisizione da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale sociale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2765 del 23 dicembre 2009

Autorizzazione a Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in breve Global Assistance s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale del 2 agosto 1993 e i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza con i quali Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, via Feltre n. 75, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA l'istanza del 9 ottobre 2009 con la quale Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in breve Global Assistance s.p.a., con sede in Milano, via Feltre n. 75, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2769 del 29 dicembre 2009

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa di Apulia - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. Approvazione della nomina del liquidatore.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare gli artt. 240 e 241 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale in data 19 marzo 1990, n. 18475, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Apulia assicurazioni - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A. (già Swiss Life Infortuni e Malattia S.p.A.), con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1/A;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Apulia assicurazioni S.p.A. che, in data 3 dicembre 2009, ha deliberato di sciogliere la società ponendola in liquidazione volontaria subordinatamente alla verifica, da parte dell'Autorità, della sussistenza dei relativi presupposti e, conseguentemente, di decadere dalle autorizzazioni già rilasciate;

VISTO il richiamato verbale assembleare nella parte in cui ha nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Cazzaniga;

VISTA la documentazione trasmessa a corredo della suddetta delibera assembleare;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per la liquidazione ordinaria, ai sensi degli artt. 240, comma 1, lett. b) ed e) e 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, conseguentemente, per l'adozione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata ad Apulia assicurazioni S.p.A.;

RITENUTO altresì che il commissario liquidatore è in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e che pertanto sussistono i presupposti di legge per l'approvazione della nomina del liquidatore;

Dispone

Art. 1

A sensi dell'art. 240, comma 1 lett. b) ed e) e comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Apulia assicurazioni - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1/A, è decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con conseguente cancellazione dell'impresa dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 2

E' approvata, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la nomina del dott. Giovanni Cazzaniga quale liquidatore di Apulia assicurazioni - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1/A, posta in liquidazione ordinaria con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 dicembre 2009.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 314 del 1 dicembre 2009	Regolamento (CE) N. 1165/2009 della Commissione del 27 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7.
L 314 del 1 dicembre 2009	Regolamento (CE) N. 1171/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpreazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39.
L 314 del 1 dicembre 2009	Regolamento (CE) N. 1164/2009 della Commissione del 27 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 18.
L 315 del 2 dicembre 2009	Decisione n. 2009/882/UE del Consiglio europeo del 1° dicembre 2009 relativa all'adozione del suo regolamento interno.

C 295 E del 4 dicembre 2009	Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo.
C 295 E del 4 dicembre 2009	Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli.
L 322 del 9 dicembre 2009	Decisione n. 2009/908/UE del Consiglio del 1° dicembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della Presidenza del Consiglio e sulla Presidenza degli organi preparatori del Consiglio.
L 331 del 16 dicembre 2009	Decisione n. 2009/942/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica la decisione 2006/325/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
L 331 del 16 dicembre 2009	Decisione n. 2009/943/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.
L 334 del 17 dicembre 2009	Decisione del Comitato Misto SEE N. 115/2009 del 22 ottobre 2009 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (Regolamento 494/2009 adozione IAS 27 e Regolamento 495/2009 adozione IFRS 3).

L 334 del 17 dicembre 2009	Decisione del Comitato Misto SEE N. 116/2009 del 22 ottobre 2009 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (Raccomandazione della Commissione 2009/385/CE – Remunerazione degli amministratori delle società quotate).
L 334 del 17 dicembre 2009	Decisione del Comitato Misto SEE N. 106/2009 del 22 ottobre 2009 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Direttiva 2009/27/CE – Modifiche alla CRD).
L 335 del 17 dicembre 2009	Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II).
L 337 del 18 dicembre 2009	Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.
L 337 del 18 dicembre 2009	Direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

C 318 del 23 dicembre 2009	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “La relazione del gruppo de Larosière”.
L 344 del 23 dicembre 2009	Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla Presidenza degli organi preparatori del Consiglio.
C 317 del 23 dicembre 2009	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori.
C 317 del 23 dicembre 2009	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
C 319 del 23 dicembre 2009	Relazione esplicativa sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007.

4. IMPRESE DI ASSICURAZIONE

4.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2009

Imprese nazionali

1 A DI R
2 ABC ASSICURA
3 ALA ASSICURAZIONI
4 ALICO
5 ALLEANZA TORO
6 ALLIANZ S.P.A.
7 ANTONVENETA ASSICURAZIONI
8 ANTONVENETA VITA
9 APULIA PREVIDENZA
10 ARA 1857
11 ARAG
12 ARCA ASSICURAZIONI
13 ARCA VITA
14 ARFIN S.P.A.
15 ARISCOM
16 ASSICURATRICE ITAL. DANNI
17 ASSICURATRICE ITAL. VITA
18 ASSICURATRICE MILANESE
19 ASSICURATRICE VAL PIAVE
20 ASSICURAZIONI GENERALI
21 ASSIMOCO
22 ASSIMOCO VITA
23 AUGUSTA ASSICURAZIONI
24 AUGUSTA VITA S.P.A
25 AVIPOP
26 AVIPOP VITA
27 AVIVA
28 AVIVA ASSICURAZIONI
29 AVIVA ASSICURAZIONI VITA
30 AVIVA ITALIA
31 AVIVA LIFE
32 AVIVA PREVIDENZA
33 AVIVA VITA
34 AXA ASSICURAZIONI
35 AXA INTERLIFE S.P.A.
36 AXA MPS DANNI
37 AXA MPS VITA
38 BANCASSURANCE POPOLARI
39 BAP ASSICURAZIONI
40 BCC VITA
41 BENTOS
42 BERICA VITA
43 BERNESE ASSICURAZIONI
44 BIM VITA
45 BIPIEMME VITA
46 BNL VITA S.P.A.
47 C.B.A. VITA
48 C.I.R.A. S.P.A.
49 CAPITALIA ASSICURAZIONI
50 CARDIF ASSICURAZIONI SPA
51 CARIGE ASSICURAZIONI
52 CARIGE VITA NUOVA
53 CATTOLICA ASSICURAZIONI
54 CATTOLICA PREVIDENZA
55 CENTROVITA ASSICURAZIONI
56 CF ASSICURAZIONI S.P.A.
57 CHIARA ASSICURAZIONI
58 CHIARA VITA
59 CNP VITA S.P.A.
60 COFACE ASSICURAZIONI
61 CREDEMASSICURAZIONI
62 CREDEMVITA
63 CREDIT AGRICOLE ASS.
64 CREDIT AGRICOLE VITA
65 CREDITRAS
66 CREDITRAS VITA
67 D.A.S.
68 DIALOGO ASSICURAZIONI
69 DIALOGO VITA SPA
70 DIRECT LINE
71 DKV SALUTE
72 DUOMO UNI ONE
73 ELBA
74 ERGO ASSICURAZIONI
75 ERGO PREVIDENZA
76 EULER HERMES SIAC S.P.A.
77 EURIZONTUTELA
78 EURIZONVITA
79 EUROP ASSISTANCE ITALIA
80 EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA
81 EUROVITA

82 FARO
83 FATA ASSICURAZIONI DANNI
84 FATA VITA
85 FILO DIRETTO
86 FONDIARIA - SAI
87 GENERTEL
88 GENERTELLIFE
89 GENIALLOYD
90 GLOBAL ASSISTANCE
91 GROUPAMA ASSICURAZIONI
92 HDI ASSICURAZIONI
93 HELVETIA VITA
94 IMA ITALIA ASSISTANCE
95 INA ASSITALIA
96 INCHIARO
97 INTERGEA
98 INTESA VITA
99 ISI INSURANCE
100 ITALIANA ASSICURAZIONI
101 ITAS ASSICURAZIONI S.P.A
102 ITAS VITA SPA
103 ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE
104 L.A. VITA
105 LE ASSICUR. DI ROMA VITA
106 LIGURIA
107 LIGURIA VITA
108 LINEAR
109 LOMBARDA VITA
110 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
111 MEDIOLANUM VITA
112 MILANO ASSICURAZIONI
113 MONDIAL ASSISTANCE
114 NATIONALE SUISSE
115 NATIONALE SUISSE VITA
116 NAVALE ASSICURAZIONI
117 NAVALE VITA
118 NET INSURANCE
119 NET LIFE
120 NOVIT ASSICURAZIONI
121 PADANA ASSICURAZIONI SPA
122 POPOLARE VITA
123 POSTE VITA S.P.A.
124 PRAMERICA LIFE
125 PROGRESS ASSICURAZIONI
126 PRONTO ASSISTANCE
127 QUADRIFOGLIO VITA
128 QUIXA
129 RB VITA
130 RISPARMIO & PREVIDENZA
131 SACE BT
132 SAN MINIATO PREVIDENZA
133 SARA ASSICURAZIONI
134 SARA VITA
135 SIAT
136 SKANDIA VITA
137 SLP
138 SOCIETA' REALE MUTUA
139 SUD POLO VITA
140 SYSTEMA
141 SYSTEMA VITA
142 TUA
143 TUTELA LEGALE
144 UBI ASSICURAZIONI
145 UCA-ASS.NE SPESE LEGALI
146 UGF ASSICURAZIONI SPA
147 UNIQA
148 UNIQA LIFE
149 UNIQA PREVIDENZA
150 UNIQA PROTEZIONE
151 UNISALUTE
152 VITTORIA ASSICURAZIONI
153 ZURICH INVESTMENTS LIFE
154 ZURICH LIFE
155 ZURICH LIFE AND PENSIONS
156 ZURITEL

Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea

1 ASSIC. GRANDINE SVIZZERA
2 HELVETIA
3 ZURICH INSURANCE COMPANY

Rappresentanze di riassicuratrici specializzate con sede nell'Unione Europea

1 GENERAL COLOGNE RE
2 GLOBALE RUCK
3 MUNCHENER RUCK. GES. AG
4 RGA INTERNATIONAL
5 SCOR GLOBAL LIFE
6 SCOR GLOBAL P&C
7 SWISS RE EUROPE S.A.

5. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 10 dicembre 2009

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.

Si fa riferimento alla nota dell'11 novembre 2009, prot. n. 0063562, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") ha richiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (società a capo del Gruppo Veneto Banca) del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A..

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (di seguito "VBH") di una partecipazione al capitale azionario di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (di seguito "CARIFAC") compresa tra il 34,2% e il 71%. L'acquisizione azionaria avverrà nell'ambito di un aumento di capitale sociale di CARIFAC. Il livello della futura partecipazione, anche in considerazione delle previsioni statutarie e degli impegni contenuti nei vigenti accordi parasociali, garantirà comunque a VBH di esercitare il controllo esclusivo di CARIFAC.

La conclusione dell'operazione è condizionata alla favorevole conclusione dei procedimenti di autorizzazione, instaurati presso le Autorità competenti (Banca d'Italia e AGCM).

Si segnala, inoltre, che l'ISVAP con provvedimento del 13 novembre 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 68 del codice delle assicurazioni, VBH all'acquisto, in via indiretta, della partecipazione di controllo nel capitale sociale delle società di assicurazione Apulia Previdenza S.p.A. ed Apulia Assicurazioni S.p.A. L'efficacia di tale acquisizione è tuttavia subordinata (OMISSIS).

2. Soggetto acquirente

VBH è capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca, attivo principalmente nei settori bancario, finanziario ed assicurativo nelle zone del Nord Est e Sud Est del Paese.

Nel mercato assicurativo, il gruppo Veneto Banca è presente attraverso Claris Assicurazioni s.r.l. (che attualmente distribuisce unicamente i prodotti della società di assicurazione Direct Line Insurance S.p.A.) e Claris Broker S.p.A., intermediari assicurativi con forma societaria, controllati per il tramite di Veneto Banka d.d., società del gruppo[1]. La banca è presente sul mercato nazionale con 364 sportelli, di cui n. 186 nel Polo Nord Est, n. 126 nel Polo Nord Ovest e n. 52 nel Polo Sud Est.

VBH è iscritta nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) e svolge attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione: Uniqa Previdenza s.p.a, Direct Line Insurance S.p.A., Uniqa Protezione s.p.a, Cardif Assicurazioni S.p.A., Arca Vita S.p.A., CNP Unicredit Vita S.p.A. e Skandia Vita S.p.A.

(omissis)

3. Soggetto acquisito

CARIFAC è un istituto bancario attivo principalmente nell'offerta di servizi bancari e finanziari nelle regioni del centro Italia. Non possiede legami partecipativi di controllo con imprese assicurative.

La banca, partecipata in modo minoritario da Società Cattolica di Assicurazione Coop. a.r.l. (17,24%) ed attualmente controllata dalla Fondazione Cassa Risparmio di Fabriano e Cupramontana, è presente sul mercato nazionale con 59 sportelli (46 nelle Marche, 9 in Umbria, 4 nel Lazio). Con riguardo agli aspetti di interesse, sulla base delle informazioni rese nella comunicazione trasmessa da codesta Autorità, le province potenzialmente interessate dall'operazione di concentrazione sono quelle di Roma (4 sportelli), Ascoli Piceno (1 sportello) e Macerata (10 sportelli).

A seguito della prevista operazione, il numero di sportelli complessivamente detenuti da VBH e CARIFAC nelle province interessate risulterà così modificato: (OMISSIS).

CARIFAC è iscritta nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e svolge attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione: Risparmio & Previdenza S.p.A., Arfin Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. e Societa' Cattolica di Assicurazione - soc. coop.

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

I mercati interessati dall'operazione in esame, considerato che nessuna delle due imprese è attiva nel mercato della produzione[2], sono quelli individuati nei settori della distribuzione attraverso il solo canale bancario di prodotti assicurativi dei rami vita e danni.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all'operazione in questione, le province di Roma, Ascoli Piceno e Macerata.

[1] Veneto Banka d.d. è una società bancaria croata, con sede legale a Zagabria.

[2] (OMISSIS). In ogni caso, si rileva che all'esito di tale operazione, attraverso cui VBH sarà presente sul mercato della produzione assicurativa, gli effetti della concentrazione in esame continueranno a non interessare il mercato della produzione in considerazione della già descritta estraneità di CARIFAC dal predetto mercato.

5. Mercato della distribuzione

Si premette che l'ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta).

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione, nelle province interessate dalla contemporanea operatività di VBH e di CARIFAC (Roma, Ascoli Piceno e Macerata), dei prodotti assicurativi di Uniqa Previdenza S.p.A., impresa nella quale VBH detiene una partecipazione minoritaria e con la quale (OMISSIS) nonché delle imprese di assicurazione che si avvalgono degli sportelli delle banche interessate dall'operazione di concentrazione in qualità di intermediari iscritti nella sezione D del RUI[3]. Pertanto i dati forniti, riferendosi a tutti i canali distributivi, saranno verosimilmente superiori a quelli, qui rilevanti, concernenti il solo canale bancario.

Si precisa, inoltre, che – ai fini della valutazione dei profili anticoncorrenziali - non sussiste sovrapposizione tra i mandati relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi conferiti a VBH e a CARIFAC.

5.1 Distribuzione nei rami vita

Tanto premesso, si segnalano – avuto riguardo alla distribuzione dei prodotti dei rami vita nelle provincie interessate dall'operazione di concentrazione - i seguenti, più significativi[4], dati statistici riferiti a tutto il II trimestre 2009:

VBH

- Uniqa Previdenza S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi vita per una quota pari (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale;
- Cardif Assicurazioni S.p.A. ha distribuito assicurativi vita per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale;
- CNP Vita S.p.A. ha distribuito assicurativi vita per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.

CARIFAC

- Risparmio & Previdenza S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi vita per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Macerata, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.

[3] Uniqa Previdenza s.p.a, Direct Line Insurance S.p.A., Uniqa Protezione s.p.a, Cardif Assicurazioni S.p.A., Arca Vita S.p.A., CNP Unicredit Vita S.p.A. e Skandia Vita S.p.A., con riferimento a VBH. Risparmio & Previdenza S.p.A., Arfin Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione - soc. coop. con riferimento a CARIFAC

[4] Le quote di mercato provinciale delle altre imprese di assicurazione che intrattengono rapporti di distribuzione con VBH e CARIFAC risultano, nelle province interessate, del tutto irrilevanti per i fini in oggetto.

5.2 Distribuzione nei rami danni

Con riferimento alla distribuzione dei prodotti dei rami danni nelle province interessate dall'operazione di concentrazione, si indicano i seguenti, più significativi, dati statistici riferiti a tutto il II trimestre 2009:

VBH

- Direct Line S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi danni per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.

CARIFAC

- Cattolica Assicurazioni ha distribuito prodotti assicurativi danni per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si registra nella provincia di Macerata, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.

6. Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo alla limitata sovrapposizione territoriale delle reti distributive dei due soggetti bancari interessati, nonché all'assenza di variazioni quantitative sostanziali rispetto alla situazione attuale, ritiene che l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 MODIFICHE STATUTARIE

Trasferimento della sede sociale di Fondiaria-Sai S.p.A..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 2 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 9 novembre 2009 dal Consiglio di amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede sociale da Firenze, Piazza della Libertà n. 6 a Torino, Corso Galileo Galilei n. 12.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 15 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria dell'8 settembre 2009. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 19.604.970,00 ad euro 24.506.212,50.

* * * * *

Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 16 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 18 settembre 2009 dall'Assemblea straordinaria di Carige Vita Nuova S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 84,8 milioni ad euro 109,4 milioni, suddiviso in n. 210.477.745 milioni di azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna. La sottoscrizione dell'aumento di capitale è avvenuta in data 17 dicembre 2009.

* * * * *

6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo della società Cornhill France S.A. alla Macifilia S.A. entrambe con sede in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'impresa Cornhill France S.A., ha trasferito il proprio portafoglio assicurativo, a seguito della fusione per incorporazione, alla società Macifilia S.A., operante in regime di libertà di prestazione dei servizi in Italia a seguito della comunicazione dell'Autorité de Controle des Assurances et des Mutuelles (Acam) del 29 settembre 2009.

Tale trasferimento è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale della Repubblica francese del 15 dicembre 2006.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda, Irish Financial Services Regulatory Authority, ha comunicato che in data 12 ottobre 2009 l'Alta Corte d'Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo, con effetto 31 dicembre 2009.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Württembergische und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca, BaFin, ha comunicato di aver approvato in data 26 novembre 2009 il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Württembergische und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia, con effetto 1 dicembre 2009.
A seguito della citata operazione i contratti trasferiti saranno gestiti dalla sede secondaria in Germania di Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.).

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Altraplan Luxembourg S.A. e Commercial Union International Life S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato che con decreto ministeriale del 24 dicembre 2009 è stata autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Altraplan Luxembourg S.A. e Commercial Union International Life S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2006 ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

BOLLETTINO
Anno IV- N. 12
Dicembre 2009
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - http://www.isvap.it
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2009

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma
Contatti:

- abbonamenti 0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico 0685082147 – 0685082591
- fax 0685084117
- e – mail venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.